

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 38**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità»

*(Perere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 novembre 2006)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 20/06

Roma, li 2 NOV. 2006

*Levo Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2006.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, il provvedimento viene inviato privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà stato acquisito.

Cordiali saluti

Vannino Chiti

-----  
Sen.  
Franco MARINI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 283 del 31 ottobre 2003 (serie L), è stata pubblicata la direttiva 2003/95/CE del 27 ottobre 2003, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

La direttiva sulla tassazione dell'energia, d'ora intanzi denominata **Direttiva**, modifica profondamente la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 e abroga la direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e la direttiva 92/82/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa al riavvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali.

In particolare, la Direttiva amplia il campo di applicazione della direttiva 92/12/CEE e, pertanto, l'insieme dei prodotti che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa non sarà più formato dai soli "oli minerali" ma da un insieme più ampio composto dai cosiddetti "prodotti energetici" cui è, inoltre, aggiunta l'"elettricità".

Particolarmente significativa, poi, è la disposizione contenuta nell'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), che pone fuori dal campo di applicazione della direttiva l'impiego dei prodotti energetici per fini diversi dalla carburazione e dalla combustione e consente agli Stati membri di poter prevedere un'imposizione su tali utilizzi, disposizione che può applicarsi anche agli oli lubrificanti.

Il medesimo paragrafo 4 pone altresì fuori dal campo di applicazione i prodotti energetici impiegati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici e metallurgici e nei processi mineralogici, prodotti ai quali non potrà essere dunque applicata l'accisa armonizzata; non è però esclusa, sugli stessi prodotti energetici, la possibilità di una forma di tassazione diversa a discrezione degli Stati.

Ugualmente importante è la disposizione contenuta nell'articolo 14, paragrafo 1, che obbliga gli Stati membri ad esentare dalla tassazione i prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica, lasciando, tuttavia, agli Stati la possibilità di mantenere la tassazione sugli stessi esclusivamente per motivi di politica ambientale.

In applicazione della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi contenenti le norme occorrenti per dare attuazione, tra le altre, alla

direttiva, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge, è stato predisposto lo schema normativo che qui di seguito si illustra.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 dispone, innanzitutto, che, in applicazione della direttiva, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora innanzi denominato Testo Unico, e nelle altre disposizioni tributarie in materia di accisa le parole "oli minerali" siano sostituite con le parole "prodotti energetici" e le parole "metano" e "gas metano" con le parole "gas naturale". **Successivamente, lo stesso articolo 1 apporta una serie di modifiche al citato testo unico.**

In particolare, con la lettera a), si procede a modificare il comma 4 dell'articolo 3, riguardante il termine di pagamento delle accise sui prodotti energetici, per procrastinare dal 16 al 20 agosto il termine di pagamento per le immissioni in consumo di prodotti relative al mese di luglio; ciò per superare la difficoltà, segnalata più volte dagli operatori interessati, di effettuare i versamenti entro il giorno 16 agosto, tenuto conto del periodo comunemente destinato alle ferie estive.

Con la lettera b) si procede ad equiparare le aziende municipalizzate agli altri soggetti obbligati per quanto riguarda la prestazione della cauzione nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale. Ciò per evitare la configurazione di un trattamento privilegiato nei confronti di tali soggetti che potrebbe dare luogo ad un censura comunitaria in relazione alla delicata materia degli aiuti di stato. Le aziende municipalizzate potranno ugualmente essere esonerate, su richiesta, dall'obbligo succitato, al pari dei soggetti affidabili e di notoria solvibilità.

Con la lettera c), la nota (1) in calce all'articolo 11, viene riformulata tenuto conto della definizione di "serbatoi normali" contenuta nel paragrafo 2 dell'articolo 24 della Direttiva.

Con la lettera d), si provvede, invece, a sostituire l'articolo 21 del Testo Unico per adeguarne il contenuto alla Direttiva. Nello specifico:

- con i commi da 1 a 10 vengono individuati i prodotti energetici, fissate

disposizioni per la loro tassazione e per la loro movimentazione. In particolare va precisato che nella elencazione di cui al comma 1 sono inseriti, tra gli altri, allorché destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, gli oli vegetali (codici NC da 1507 a 1518), l'alcool metilico (codice NC 2905 11 00) e i prodotti di cui al codice 3824 90 99. Al comma 2 sono distinti i prodotti energetici per i quali la Direttiva prescrive un livello minimo di imposizione in quanto impiegati normalmente come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento. Si segnala, in particolare, la previsione di cui alla lettera h) che include, ora, tra i prodotti oggetto di specifica tassazione anche il carbone, la lignite e il coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).

• I commi 3, 4 e 5 confermano l'attuale criterio di tassazione per equivalenza, applicabile ai prodotti sottoposti ad accisa per i quali non è prevista una specifica aliquota di imposta, allorché destinati a carburazione o combustione, con espresso riferimento all'uso cui il prodotto è destinato e, tra essi, il comma 5 riproduce parte delle disposizioni di cui al vigente comma 5 dell'articolo 21, modificata in recepimento della Direttiva per effetto della quale è tassato all'aliquota del prodotto energetico equivalente qualsiasi altro idrocarburo, destinato ad essere impiegato come combustibile per riscaldamento, ad esclusione della torba. I commi 6, 7 e 8, recependo l'art. 21, par. 2 e 5 della Direttiva, innovano, sostituendola, la vigente disciplina tributaria dei prodotti di cui alla citata lettera h) del comma 2. Si rammenta infatti che il carbone e il coke di petrolio, unitamente al bitume di origine naturale emulsionato, denominato "orimulsion" (NC 2714), sono attualmente sottoposti ad apposita imposta di consumo ex art. 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mentre la lignite non è tassata per effetto dell'espressa previsione di cui al comma 5 dell'art. 21 del Testo Unico. Con il recepimento della Direttiva, il carbone, la lignite e il coke vengono invece ad essere assoggettati ad accisa al momento della loro fornitura da parte di società, registrate presso l'Amministrazione finanziaria, che saranno responsabili del pagamento dell'imposta dovuta. Alle medesime società fa capo l'obbligo di prestare apposita cauzione a garanzia del pagamento dell'accisa dovuta. Quanto al

prodotto denominato "orimulsion", essendo ricompreso dalla Direttiva tra i prodotti energetici, viene ad essere tassato per equivalenza ai sensi del citato comma 5.

Il **comma 9** recepisce l'articolo 14, par. 1, lettera a) della Direttiva che prevede un'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici e l'energia elettrica utilizzati per produrre elettricità, dando nel contempo agli stessi Stati la facoltà di tassare i citati prodotti per motivi di politica ambientale.

In tal senso il medesimo comma 9 stabilisce che, in linea generale, tutti i prodotti energetici di cui al comma 1 del nuovo articolo 21 del testo unico, destinati alla produzione di energia elettrica, siano sottoposti ad accisa con l'applicazione delle aliquote previste nella tabella A allegata al testo unico. Tali aliquote sono state determinate dal DPCM 15.1.1999, emanato in applicazione dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 448/1998, norma che prevedeva una generale modulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici compatibile con le necessità di tassazione energetica ed ambientale. Come è ampiamente riportato nella relazione illustrativa di accompagnamento della citata legge n. 448/1998 le aliquote fissate dal predetto DPCM devono ritenersi coerenti sia con l'esigenza di armonizzare il sistema delle accise gravanti sui combustibili fossili con quanto previsto in materia dall'Unione europea, sia col principio di applicare una tassazione in funzione delle emissioni di anidride carbonica dei diversi combustibili e del loro contenuto di carbonio. Ciò in modo da disincentivare l'uso dei combustibili ad alto contenuto di carbonio e favorire quelli a basso contenuto. Le aliquote stabilite dal citato DPCM in materia di prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica (attualmente riportati nella Tabella A allegata al testo unico) sono pertanto da ritenersi rappresentative dell'impatto dei singoli prodotti sull'ambiente.

- Il **comma 10** recepisce l'art. 20, par. 1, e l'art. 2, par. 4, lett. b) della Direttiva individuando i prodotti energetici per la cui movimentazione tra gli Stati membri si applicano le disposizioni in materia di controllo e di circolazione intracomunitaria. Tale disposizione include i prodotti già menzionati all'attuale art. 21, comma 3, del Testo Unico;
- il **comma 11** recepisce quanto disposto dall'art. 20, paragrafo 3, della

Direttiva, relativamente alla possibilità di esonerare i prodotti di cui al comma 9, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal titolo I del Testo Unico;

- il **comma 12** estende il criterio di tassazione delle miscele, previsto dall'attuale articolo 21, comma 4, del Testo Unico, alle miscele composte da prodotti energetici;
- il **comma 13**, nel rispetto della Direttiva che, all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), esclude dal proprio campo di applicazione i prodotti energetici impiegati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e nei processi mineralogici, esclude gli stessi prodotti, dall'ambito di operatività dei commi 2, 3, 4 e 5, facendo salva la sola applicazione delle disposizioni relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa. Attualmente i prodotti impiegati negli usi sopra menzionati sono sottoposti ad accisa;
- il **comma 14** riproduce il testo del comma 7 del vigente articolo 21 del Testo Unico riguardante il criterio di tassazione a volume;

Con la **lettera e)** è inserito, dopo l'articolo 21 del Testo Unico, l'articolo 21-*bis*, **che sancisce l'applicazione di una accisa ridotta per le emulsioni di gasolio ed olio combustibile con acqua. In particolare, tale riduzione di accisa si applica, nell'ambito di un programma della durata di sei anni, nel rispetto dei livelli minimi di tassazione stabiliti nella Direttiva, alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, comprese quelle autoprodotte. Ciò per promuovere, come fatto negli anni passati, l'impiego di tali prodotti in relazione alla loro migliore prestazione ambientale rispetto al gasolio ed all'olio combustibile. La facoltà di attribuire una tassazione ridotta ai prodotti citati rientra nel dettato della direttiva in parola. Si è comunque previsto che l'efficacia della misura in questione sia subordinata all'approvazione della Commissione in relazione a quanto previsto dal Trattato della Comunità europea sotto il profilo della compatibilità degli interventi fiscali con la disciplina degli aiuti di stato.**

Con la **lettera f)** è sostituito l'articolo 22 del Testo Unico che, in sintonia con le disposizioni contenute nella Direttiva, disciplina l'impiego dei prodotti energetici per i consumi interni degli stabilimenti di produzione, viene modificata la rubrica dell'articolo in questione e

riformulato il testo dell'articolo come di seguito illustrato. In particolare il comma 1 ripropone l'esclusione dalla tassazione, estendendola a tutti i prodotti energetici, per i consumi interni degli stabilimenti di produzione di tali prodotti, fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento di produzione. L'accisa sarà dovuta per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore. Inoltre, specifica che sono considerati consumi connessi alla produzione di prodotti energetici, anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento, necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, effettuate all'interno dei depositi fiscali. Il comma 2, in attuazione del criterio contenuto nella Direttiva secondo cui non sono tassabili gli "usi combinati" dei prodotti energetici (articolo 2, paragrafo 4, lettera b, secondo trattino), ripropone, estendendola a tutti i prodotti energetici, l'attuale esclusione dalla tassazione degli impieghi negli stabilimenti in cui vengono attuati i "trattamenti definiti", sostanzialmente riconducibili alle lavorazioni tipiche degli stabilimenti petrolchimici. Il comma 3, individua le ipotesi in cui, a prescindere dal fatto che le operazioni siano compiute in più stabilimenti, si possono considerare avvenute in un solo stabilimento, con la conseguenza di poter redigere un bilancio fiscale unico mentre il comma 4 stabilisce che non si considerano stabilimenti di prodotti energetici, quelli nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti che attuano i processi di cui all'articolo 21, comma 12.

Con la lettera g), viene sostituito il primo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del Testo Unico. Tale periodo prevede l'applicazione ex lege del regime del deposito fiscale alle raffinerie, agli impianti petrolchimici e agli stabilimenti di produzione dove si ottengono prodotti energetici sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 1 (ad esclusione del gas naturale, del carbone, della lignite e del coke) nonché ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.

Con la lettera h), viene inserito, dopo l'articolo 24 del Testo Unico, l'articolo 24-bis, concernente la denaturazione dei prodotti energetici, che, in particolare, al comma 1, dispone che le formule e le modalità della stessa denaturazione sono stabilite o variate con determinazioni dirigenziali dell'Agenzia delle dogane.

Con la lettera i), si prevede la sostituzione dell'articolo 26 del Testo Unico, per adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie in materia di accisa armonizzata sul gas naturale previste dalla Direttiva. Quest'ultima, infatti, include tra i prodotti energetici che gli

Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa, anche il gas naturale, introducendo importanti innovazioni rispetto a quanto disposto dalla direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 (abrogata dalla Direttiva), che prevedeva, tra l'altro, la tassazione del gas metano e non del gas naturale, di cui il metano è solo uno dei componenti. In particolare la Direttiva individua, al paragrafo 5 dell'articolo 21, nella sua fornitura al consumatore finale, da parte del distributore o del redistributore, il momento in cui per tale prodotto sorge l'obbligazione tributaria e la stessa diventa esigibile. Ciò contrariamente a quanto precedentemente previsto per il gas metano dalla direttiva 92/81/CE che identificava nella fabbricazione o nell'importazione il momento della nascita dell'obbligazione tributaria e, nella successiva immissione in consumo, il momento in cui l'accisa diveniva esigibile. La Direttiva, inoltre, all'articolo 20, esclude esplicitamente, per il gas naturale, l'applicazione delle disposizioni in materia di controllo (istituto del deposito fiscale) e di circolazione (utilizzo del documento di accompagnamento DAA) e pertanto risulta indispensabile modificare l'attuale sistema di tassazione che considera il metano alla stessa stregua degli oli minerali prevedendo, quindi, specifici vincoli sia per il deposito che per la circolazione del prodotto. Nello specifico:

- 1) il **comma 1** individua l'oggetto dell'imposizione nel gas naturale, facendo coincidere il momento generativo dell'obbligazione tributaria, con il momento della fornitura del prodotto ai consumatori finali ovvero con quello del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio;
- 2) i **commi 2, 3 e 4** riproducono, sostanzialmente, con le necessarie sostituzioni del termine "gas naturale" a quello di "gas metano", il testo della nota 1) dell'attuale articolo 26 del Testo Unico, contenente la definizione di usi civili e usi industriali cui competono distinte aliquote di accisa;
- 3) il **comma 5** stabilisce come debba essere applicata la tassazione, stabilita al comma 1, in relazione alla differente concentrazione del metano (inteso come singolo idrocarburo) e degli altri idrocarburi, nel gas naturale, concentrazione che caratterizza il potere calorifico della miscela e quindi la qualità della stessa in relazione alla capacità di produrre, attraverso la combustione, calore e quindi energia. In particolare è stabilito, mutuando il criterio attualmente vigente, che, ai fini della tassazione, le miscele gassose in cui il metano inteso come singolo idrocarburo e gli altri idrocarburi rappresentano almeno il 70% del volume della miscela, sono da considerarsi alla stessa stregua del gas naturale e pertanto, per tali miscele, la relativa aliquota di accisa

deve essere applicata all'intero volume. Viceversa per le miscele gassose in cui la percentuale di metano (inteso come singolo idrocarburo) ed altri idrocarburi risulta inferiore al 70% del volume complessivo, la tassazione verrà effettuata proporzionalmente al solo contenuto di idrocarburi nella miscela gassosa. Ciò ferma restando la possibilità della tassazione prevista dall'articolo 21, commi 3, 4 e 5 (tassazione per equivalenza);

- 4) il **comma 6** esclude dalla sottoposizione ad accisa le miscele gassose di cui al precedente comma 5 di origine biologica destinate agli usi dello stesso produttore, riproducendo sostanzialmente la disposizione relativa al metano biologico attualmente contenuta nel comma 3 dell'articolo 26;
- 5) il **comma 7** individua i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale, con diritto di rivalsa sui consumatori finali. In particolare stabilisce che gli stessi debbano essere individuati in coloro che procedono alla fatturazione al consumatore finale, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 21, paragrafo 5, della Direttiva che dispone che il gas naturale è soggetto ad imposizione e diviene imponibile al momento della fornitura da parte del distributore o del redistributore. Invero, il punto 11 delle dichiarazioni da iscrivere a verbale del Consiglio allegate alla bozza di direttiva testualmente chiarisce che "Il Consiglio e la Commissione dichiarano che per *distributore* e *redistributore* si intende la persona fisica o giuridica che provvede alla fornitura del gas o dell'elettricità e che procede o fa procedere alla fatturazione". Per tale ragione si è ritenuto opportuno fare esplicito riferimento ai soggetti che procedono alla fatturazione del prodotto. Ciò non rappresenta una novità rispetto a quanto previsto dal vigente comma 4 dell'articolo 26 (così sostituito dall'articolo 26 della legge 388 del 2000) che nell'individuare i soggetti obbligati in coloro che vendono il prodotto ai consumatori finali teneva conto delle modifiche introdotte per il mercato del gas naturale dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (di recepimento della direttiva n. 98/30 CE) secondo cui i soggetti proprietari delle reti di metanodotto non possono, in via generale, esercitare l'attività di vendita del gas naturale ai consumatori finali, con conseguente differenziazione tra soggetti che trasportano il gas e soggetti che lo vendono per il consumo. Inoltre, è stabilito, che, in aderenza a quanto disposto dalla Direttiva, per il gas naturale venduto da soggetti risiedenti in un altro Paese comunitario, direttamente a utenti finali nazionali, il soggetto obbligato al pagamento

dell'accisa è la società nazionale che il soggetto comunitario venditore deve appositamente designare. Si dispone infine che, oltre ai menzionati venditori, sono soggetti obbligati sia coloro che acquistano gas naturale da altri Paesi e lo impiegano per i propri utilizzi, sia i soggetti che acquistano, da altri Paesi, il gas naturale confezionato in bombole o altri recipienti nonché i soggetti che lo estraggono per uso proprio in territorio nazionale;

- 6) **il comma 8** dispone che i gestori delle reti di gasdotti nazionali possono chiedere di essere riconosciuti soggetti obbligati, per il solo gas naturale impiegato per il funzionamento delle stesse reti.
- 7) **il comma 9** mira ad escludere dal novero dei soggetti obbligati gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai. Tali soggetti sono da considerarsi, quindi, come consumatori finali;
- 8) **il comma 10** disciplina gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati. In primo luogo è previsto che essi debbano denunciare preventivamente la propria attività al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, prestando, inoltre, una cauzione sul pagamento dell'imposta dovuta. L'obbligo di denuncia non costituisce una innovazione, attualmente, infatti, per i soggetti che gestiscono uno degli impianti previsti dall'attuale comma 5 dell'articolo 26, essendo questi ultimi qualificati dalla legge depositi fiscali, è previsto il rilascio di una apposita licenza di esercizio. Per i soggetti che vendono gas naturale è stato previsto, in via amministrativa, che essi dichiarino la loro attività al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Il medesimo rilascia una autorizzazione entro 60 giorni dalla data del ricevimento della denuncia corredata dalla prevista cauzione. Per quanto riguarda l'obbligo della prestazione di una cauzione sul pagamento dell'imposta, si fa presente che la sua introduzione si è resa necessaria a seguito del venir meno, per il gas naturale, dell'obbligo di prestazione delle due forme di cauzione previste per i prodotti sottoposti ad accisa, vale a dire quella connessa alla detenzione dei prodotti nel deposito fiscale contemplata dall'attuale comma 7 dell'articolo 26 e quella connessa alla circolazione dei prodotti in sospensione d'accisa. Invero non potendosi più applicare al gas naturale, in virtù di quanto previsto dall'articolo 20 della Direttiva, i vincoli di circolazione e deposito, tali forme di cauzione non sono più applicabili.

D'altra parte risulta opportuno introdurre una forma di garanzia sul pagamento, tenuto anche conto del numero sempre crescente dei soggetti che operano nel settore del gas naturale. Tale garanzia è stata fissata nell'identica misura prevista attualmente per la cauzione sul pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica. Oltre all'obbligo di denunciare la propria attività e prestare la cauzione sul pagamento dell'imposta, i soggetti obbligati devono contabilizzare, su di un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale prodotti, acquistati o ceduti;

- 9) **il comma 11** stabilisce l'esonero dalla prestazione della predetta cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nonché, su richiesta, i soggetti affidabili e di notoria solvibilità.
- 10) **il comma 12**, mutuando quanto già previsto dal vigente articolo 23, comma 5, del testo unico, relativamente alla licenza per la gestione del regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione degli oli minerali, stabilisce che la predetta autorizzazione venga negata o revocata a chiunque sia stato condannato per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali sia comminata la pena della reclusione.
- 11) **il comma 13** riproduce le disposizioni presenti nell'attuale comma 8 dell'articolo 26 riguardanti gli obblighi di dichiarazione e versamento dell'imposta. Il termine per la presentazione della dichiarazione annuale contenente tutti i dati necessari alla determinazione del debito di imposta nonché quello del versamento del saldo, precedentemente previsto per il mese di febbraio di ciascun anno, è stato posticipato al mese di marzo per venire incontro alle esigenze contabili degli operatori; nel medesimo comma 13 è prevista l'esclusione, per il gas naturale, dall'applicazione delle disposizioni sulla detenzione e sulla circolazione contenute negli articoli 5 e 6 del Testo Unico;
- 12) **il comma 14** introduce per i soggetti che esercitano l'attività di vettoriamento del gas naturale l'obbligo di comunicare, contestualmente all'avvio dell'attività di trasporto, la medesima all'Ufficio competente nonché quello di presentare una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato, rilevati nelle stazioni di misura. È, inoltre, previsto l'obbligo degli stessi soggetti di rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il gas naturale è consegnato. Queste misure si rendono necessarie per consentire di controllare, ai fini

fiscali, i flussi del prodotto attraverso le reti di gasdotti nazionali;

- 13) il **comma 15**, infine, prevede che i venditori, in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, compilino una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettano al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti siano stati accertati.

Con le lettere da l) a v), si procede ad apportare le necessarie modifiche al titolo II del Testo Unico, concernente il regime impositivo sull'energia elettrica per adeguarlo alla Direttiva che introduce, sull'energia elettrica, una specifica tassazione armonizzata, disponendo che l'energia elettrica stessa è sottoposta ad imposizione e diventa imponibile al momento della fornitura da parte del distributore o redistributore. Nello specifico:

- 1) con la **lettera l)**, viene modificata la rubrica del predetto titolo II, che, nella nuova formulazione, reca la dicitura: "Energia elettrica";
- 2) con la **lettera m)**, si provvede a sostituire integralmente l'articolo 52 del Testo Unico. In particolare:

- il **comma 1** dispone che l'energia elettrica è sottoposta ad accisa stabilendo, conformemente alla Direttiva, che il momento impositivo coincide con la fornitura ai consumatori finali ovvero con il consumo quando l'elettricità è prodotta dallo stesso soggetto che la consuma;
- il **comma 2** stabilisce, invece, i casi in cui l'energia elettrica non è sottoposta al regime dell'accisa. Tali casi di esclusione dal campo di applicazione sono quelli previsti esplicitamente dalla Direttiva nonché, sostanzialmente, quelli già contemplati dalla normativa vigente ritenuti compatibili con le nuove disposizioni comunitarie. In particolare alla lettera d) è prevista la non sottoposizione al regime dell'accisa per l'energia elettrica prodotta da piccoli generatori di potenza non superiore ad 1 kW, così come attualmente stabilito dall'articolo 52, comma 3, lettera d), del Testo Unico. Per tale fattispecie, pur non rinvenendosi nella Direttiva una esplicita indicazione, si è ritenuto che il mantenimento della non sottoposizione ad accisa sia coerente con i principi generali di semplificazione nell'applicazione del regime impositivo, ispirati all'economicità dell'azione amministrativa. Infatti

qualora tali fattispecie, peraltro di importanza assolutamente marginale, venissero sottoposte ad imposta si determinerebbero pesanti oneri amministrativi a carico di una vasta platea di soggetti e difficoltà di gestione per l'amministrazione. Per le medesime considerazioni è stata conservata la non sottoposizione ad imposta per l'energia elettrica prodotta da gruppi elettrogeni di soccorso con potenza non superiore a 200 kW, attualmente disposta dall'articolo 52, comma 3, lettera e) del Testo Unico e quella prodotta in impianti azionati da metano di origine biologica di cui all'attuale lettera c) del medesimo articolo 52, comma 3;

- **il comma 3** stabilisce le fattispecie per cui è prevista l'esenzione dall'accisa. Ciò sia in aderenza con quanto disposto, in materia di esenzioni obbligatorie, dalla Direttiva, sia sulla base delle esenzioni attualmente vigenti nell'ordinamento nazionale disposte dal comma 2 dell'articolo 52 del Testo Unico, qualora compatibili con la Direttiva stessa. Inoltre, **alla lettera b)**, è stabilita l'esenzione anche per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese che la producono per qualsiasi impiego (o di autoproduzione) purché in locali e luoghi diversi da quelli adibiti ad abitazione. Non è stato, invece, possibile, per incompatibilità con la normativa comunitaria, riproporre la fattispecie di esenzione di cui all'attuale comma 2, lettera a), dell'art. 52 inerente, tra l'altro, l'illuminazione di aree pubbliche, di aeroporti e le segnalazioni luminose per la sicurezza aerea e marittima. Parimenti non è stato possibile, sempre per intervenuta incompatibilità con la Direttiva riproporre quanto attualmente disposto dalla lettera h) del medesimo articolo 52 che dispone l'esenzione dall'imposta di consumo dell'energia elettrica consumata dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per l'illuminazione esterna di edifici e monumenti cittadini di carattere civile e religioso. E' evidente che tale modifica del quadro normativo nazionale discenderanno costi aggiuntivi per i citati enti locali.
- **il comma 4** riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute nel comma 4 dell'attuale articolo 52 del Testo Unico relativamente alle modalità di prova, in esenzione dall'accisa, delle apparecchiature

installate presso l'officina elettrica;

- 3) con **la lettera n)**, si procede alla sostituzione dell'articolo 53 del Testo Unico, al fine di individuare i soggetti obbligati al pagamento del tributo, in maniera aderente al nuovo sistema impositivo. In particolare:
- **al comma 1**, sono elencati i soggetti obbligati individuandoli in coloro che procedono alla fatturazione dell'energia ai consumatori finali (lettera a)) ovvero, nel caso di consumo dell'energia prodotta, nel medesimo produttore (lettera b)). Oltre a tali soggetti sono individuati come soggetti obbligati anche coloro che impiegano per uso proprio l'energia elettrica in impieghi promiscui con potenza superiore a 200 kW (lettera c)). Nella lettera c), è, anche, contenuta la definizione di uso promiscuo, riproducendosi quanto disposto dall'ultimo periodo della lettera b) del comma 2 del vigente articolo 53 del Testo Unico;
  - **il comma 2** elenca i soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1 che, su specifica istanza, possono essere riconosciuti come soggetti obbligati al pagamento dell'accisa. Si tratta di grandi consumatori di energia che hanno impianti di trasformazione o conversione dell'energia elettrica di notevole potenza (superiore a 200 kW) (lettera a)) ovvero di soggetti che acquistano, per uso proprio, l'energia da più fornitori registrando un consumo mensile superiore a 200.000 kWh (lettera b));
  - **il comma 3** stabilisce, come esplicitamente indicato nella Direttiva, che i soggetti che non hanno sede nel territorio nazionale e che vendono l'energia elettrica direttamente a consumatori italiani debbano designare una società, avente sede nel territorio nazionale, responsabile del pagamento dell'imposta dovuta, società che deve a tal fine registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e adempiere agli obblighi previsti per gli altri soggetti obbligati;
  - **il comma 4** stabilisce che i soggetti obbligati debbano preventivamente denunciare la propria attività al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, mutuando il disposto del vigente articolo 53, comma 1;
- 4) **il comma 5** ribadisce quanto già stabilito dal comma 1 del vigente articolo 57 del Testo Unico relativamente alla prestazione, da parte dei soggetti obbligati, di una

cauzione a garanzia dell'imposta dovuta; ai soggetti obbligati viene rilasciata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane una autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della denuncia completa della predetta cauzione. Il medesimo comma, mutuando quanto previsto dal nuovo articolo 26, comma 12, stabilisce che la predetta autorizzazione venga negata o revocata a chiunque sia stato condannato per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali sia comminata la pena della reclusione.

- **il comma 6** stabilisce che i soggetti obbligati debbano integrare, nel corso dello svolgimento della propria attività, l'importo della cauzione inizialmente prestata.
- **il comma 7** contiene disposizioni in materia di rilascio della licenza di esercizio (in luogo della predetta autorizzazione), attualmente contenute nell'articolo 53 del Testo Unico. In particolare si evidenzia che la normativa vigente prevede che chiunque eserciti una officina elettrica, così come definita dal vigente articolo 54 del Testo Unico (che non sarà modificato), debba munirsi della licenza di esercizio e prevede il rilascio della licenza e l'obbligo del pagamento del relativo diritto annuale solo per i soggetti che esercitano una officina e rientrano nel novero dei soggetti obbligati;
- **i commi 8 e 9**, mutuando disposizioni già esistenti, stabiliscono che, al fine della liquidazione dell'imposta, i soggetti obbligati debbano presentare entro il mese di marzo di ogni anno, una dichiarazione annuale contenente tutti gli elementi necessari per la quantificazione del debito di imposta dell'anno precedente. Tale obbligo non si estende ai soggetti autoproduttori di energia elettrica che versano l'accisa in anticipo avendo stipulato, con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, una convenzione per il pagamento dell'imposta, consistente nel pagamento di un canone di abbonamento annuo. In particolare il termine per la presentazione della suddetta dichiarazione annuale di consumo, precedentemente previsto al giorno 20 del mese di febbraio, è stato differito al giorno 31 del mese di marzo al fine di concedere un maggiore

lasso di tempo agli operatori per completare le proprie incombenze contabili;

5) la lettera o) prevede l'inserimento nel Testo Unico di un articolo (53-bis) contenente gli adempimenti per i soggetti, diversi dai soggetti obbligati, che producono o trasportano energia elettrica. In particolare:

- il comma 1 dispone che i produttori di energia elettrica, che non rientrano nel novero dei soggetti obbligati (in quanto non vendono a consumatori finali l'energia prodotta né la consumano), debbano, contestualmente all'inizio della propria attività di produzione, comunicare la medesima al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentare apposita dichiarazione annuale riepilogativa dell'energia elettrica prodotta e immessa nella rete di trasmissione;
- il comma 2 prevede che i soggetti che effettuano il trasporto dell'energia siano tenuti agli stessi obblighi previsti per i soggetti di cui al comma precedente (produttori di energia elettrica) riportando nella dichiarazione riepilogativa annuale i dati relativi all'energia elettrica trasportata;
- il comma 3 dispone che i soggetti, indicati nei due commi precedenti, presentino la dichiarazione annuale entro il mese di marzo di ogni anno. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è consegnata;
- il comma 4 stabilisce che i gestori delle reti di distribuzione, sono obbligati a comunicare, ai venditori, i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai clienti finali. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a comunicare anche al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica;

6) con la lettera p), viene lievemente modificato l'articolo 54, comma 4 del Testo Unico, per adeguarlo alla nuova formulazione dell'articolo 52;

7) con la **lettera q)**, viene riformulato l'articolo 55 del Testo Unico, recante le disposizioni per l'accertamento e la liquidazione dell'accisa, per adeguarlo alle disposizioni della Direttiva che si intende recepire. In particolare:

- **il comma 1** stabilisce che le medesime attività volte a determinare l'imposta dovuta dal soggetto obbligato, sono effettuate dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base dei dati comunicati dai medesimi soggetti nella dichiarazione di consumo annuale di cui al comma 8 dell'articolo 53, così come modificato dal provvedimento in illustrazione;
- **il comma 2** prevede, in aderenza a quanto attualmente stabilito dal comma 3 dell'articolo 55 del Testo Unico, specifiche modalità di accertamento del debito di imposta per i soggetti che impiegano l'energia elettrica in usi promiscui con potenza disponibile non superiore a 200 kW per i quali è prevista la possibilità della stipula di canoni d'imposta sulla base dei consumi presunti tassabili e delle rispettive aliquote;
- **il comma 3**, riproponendo quanto attualmente stabilito dal comma 4 dell'articolo 55 del Testo Unico, definisce le modalità del pagamento dell'accisa per le forniture di energia elettrica a cottimo;
- **il comma 4** stabilisce l'obbligo, per i venditori di energia elettrica, di comunicare al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane la scoperta di sottrazioni fraudolente di elettricità affinché la stessa possa procedere al recupero dell'imposta evasa mentre i **commi 5, 6 e 7** riproducono, sostanzialmente, le disposizioni previste dai commi 7, 8 e 9 dell'attuale articolo 55 del Testo Unico;

8) con la **lettera r)**, viene modificato l'articolo 56 del testo unico in parola, recante disposizioni in materia di versamento dell'imposta al fine di renderlo aderente alle precedenti modifiche. In particolare:

- **il comma 1**, riproponendo sostanzialmente le attuali modalità di versamento dell'accisa stabilisce che la stessa è versata in rate di acconto mensili oltre ad un conguaglio annuale, precisando che la rata di acconto relativa al mese di agosto può essere versata entro il 20 anziché entro il

16 come previsto per gli altri mesi. Il termine per il versamento del conguaglio annuale viene spostato dal 16 febbraio al 16 marzo;

- **il comma 2** stabilisce che l'Amministrazione finanziaria può, sulla base dei dati tecnici e contabili eventualmente in suo possesso, prescrivere rateizzazioni di acconto diverse da quelle sopra descritte;
- **i commi 3, 4 e 5** ripropongono disposizioni già previste nel Testo Unico.

9) con le lettere s), t), u), vengono introdotte alcune lievi modifiche terminologiche, rispettivamente agli articoli 57, 58 e 59 del Testo Unico al fine di renderli coerenti con le innovazioni previste dalla Direttiva.

Con la lettera v), viene sostituito l'articolo 60 del Testo Unico, al fine di applicare le disposizioni contenute nel titolo relativo all'energia elettrica anche alle addizionali dell'accisa sulla stessa energia elettrica, con la sola eccezione della norma concernente le ipotesi di esenzione dall'accisa.

La lettera z) modifica, invece, l'articolo 62 del Testo Unico, al fine di sostituire, relativamente ad alcuni prodotti ivi contemplati, i codici di nomenclatura combinata indicati con quelli previsti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Con la lettera aa), viene sostituito il comma 7 dell'articolo 67 del Testo Unico, allo scopo di precisare, conformemente alle indicazioni della Direttiva e al fine di consentire una sicura identificazione dei prodotti, che la classificazione dei prodotti energetici di cui al medesimo Testo Unico è effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata contenuti nel regolamento (CE) n. 2031/2001 sopra menzionato.

Con la successiva lettera bb) è modificato l'allegato I del Testo unico sia al fine di rendere la terminologia in esso utilizzata aderente a quella impiegata dalla Direttiva in relazione specificatamente ai prodotti "benzina" e "benzina senza piombo", sia al fine di introdurre

specifiche aliquote di accisa, nel rispetto dei livelli minimi di tassazione stabiliti nella medesima Direttiva, da applicare al carbone, lignite e coke di petrolio, impiegati per uso riscaldamento.

Con la lettera cc) è modificata invece la tabella A del Testo unico. In particolare con i punti 2 e 3 si intende adeguare l'aliquota di accisa nazionale prevista per particolari impieghi del metano (gas naturale) ai livelli minimi comunitari stabiliti dalla Direttiva; con il punto 4 sono invece state introdotte due nuove voci al punto 11 della medesima Tabella A (inerenti l'esenzione dell'olio vegetale e la tassazione del carbone, della lignite e del coke) relativo alla tassazione dei prodotti impiegati per la produzione di energia elettrica, al fine di rendere aderente alla Direttiva quanto già previsto dal testo unico delle accise per tale specifico aspetto. Con il punto 5 si modifica il punto 14 della menzionata Tabella A laddove prevede una specifica esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati per la produzione di ossido di alluminio. Ciò per rendere coerente tale punto 14 con quanto disposto dal comma 13 del riformulato articolo 21 che, come già detto, dispone (in aderenza a quanto stabilito dalla Direttiva) la generale non sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici impiegati nei processi metallurgici, processi tra cui rientra anche la citata produzione di ossido di alluminio. Con i punti 6, 7 e 8 sono, sostanzialmente, riprodotte, con le necessarie modifiche terminologiche, disposizioni già presenti nella Tabella A del testo unico.

L'articolo 2 apporta una sostanziale modifica all'attuale struttura impositiva relativa al gas metano per combustione per usi civili. E' prevista una profonda trasformazione imperniata su un sistema non più basato sulla destinazione d'uso del prodotto (tariffe T1 per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, T2 per usi di riscaldamento individuale e altri usi civili) ma sul solo consumo. Tale modifica si rende necessaria in quanto negli ultimi anni è intervenuta una profonda trasformazione del sistema tariffario che ha portato al superamento delle tariffe T1 e T2, che sono rimaste in vigore in virtù di apposita disposizione normativa solo ai fini fiscali. La misura dell'accisa dunque viene determinata per fasce di consumo in numero di quattro.

fino a 120 mc	1° fascia
da 121 mc a 480 mc	2° fascia
da 481 mc a 1560 mc	3° fascia
oltre 1560 mc	4° fascia

Nella prima fascia fino a metri cubi 120 rientrano i consumi che vengono sottoposti ad una minima tassazione in quanto connessi ad usi degni di tutela.

Nella seconda fascia di consumo fino a metri cubi 480 si ha un incremento dell'accisa che viene invece a ridursi nella terza fascia a partire da consumi superiori a 480 metri cubi (fino a metri cubi 1560 che rispecchiano i consumi medi della maggior parte delle utenze).

Oltre 1560 metri cubi (quarta fascia) l'accisa viene aumentata nella misura massima in quanto i consumi ivi previsti non sembrerebbero meritevoli di particolare tutela.

In questa fase di superamento delle attuali tariffe e di introduzione della tassazione su fasce di consumo, che decorre dal 1° gennaio 2008, non viene toccata la diversità di tassazione attualmente esistente tra Nord e Sud.

Pertanto alla lettera a) del comma 1 si provvede per tutti i territori ad eccezione di quelli per i quali si interviene con la successiva lettera b) riguardante i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (territori del centro-sud).

Con i successivi commi 2 e 3 viene riprodotto, sostanzialmente il contenuto dell'articolo 14 della legge finanziaria per l'anno 2002 (legge n. 448/2001) che dispone, attualmente, interventi di riduzione delle aliquote di accisa sul gas naturale impiegato nei territori diversi dal Mezzogiorno in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e riavvicinamento della tassazione del medesimo gas che, come sopra prospettato, risulta ancora differenziata nelle diverse aree geografiche del Paese. Ciò alla luce degli stanziamenti autorizzati per le suddette finalità dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006).

Il comma 4 provvede, conseguentemente, ad abrogare il citato articolo 14 della legge n. 448/2001.

Con i successivi commi 5 e 6 viene infine previsto che l'aliquota IVA del 10% attualmente stabilita per i consumi della tariffa T1 sia applicata con il nuovo sistema e quindi dal 1° gennaio 2008 ai primi due scaglioni di consumo (480 metri cubi annui). Con un significativo beneficio per i consumi familiari che si attestano nell'ambito di tali fasce.

L'articolo 3 dello schema normativo apporta modifiche lessicali al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e alle leggi 23 dicembre 1996, n. 662 e 8 maggio 1998, n. 146,

allo scopo di sostituire, conformemente al disposto della Direttiva, le parole "gas metano" e "imposta di consumo" rispettivamente con le parole "gas naturale" e "accisa".

L'articolo 4 dispone che le Regioni adeguino la propria normativa al fine di renderla congruente con le modifiche effettuate dai precedenti articoli 2 e 3 del provvedimento in illustrazione, mentre l'articolo 5 sostituisce l'articolo 6, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, che istituisce una imposta addizionale sul consumo di energia elettrica in favore di Province e Comuni. In particolare alle Province è fatto obbligo di notificare le deliberazioni all'ente che provvede alla riscossione del tributo in relazione alla facoltà, per le stesse Province, di incrementare, con propria delibera, l'imposta in parola. A tal proposito, al fine di maggiore trasparenza e pubblicità presso gli operatori, si stabilisce che le medesime delibere siano anche pubblicate sul sito internet del Dipartimento per le politiche fiscali con le modalità da stabilire con apposita determinazione del Capo del medesimo Dipartimento.

Con l'articolo 6 si provvede ad incrementare l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante da euro 416,00 a euro 423,00 per mille litri di prodotto che è la misura necessaria a coprire il costo complessivo del provvedimento in illustrazione. Dal predetto aumento sono esclusi gli esercenti attività di trasporto merci nonché alcune categorie esercenti attività di trasporto di persone.

L'articolo 7, prevede l'abrogazione espressa dell'articolo 8, commi 7, 8 e 9 della legge 28.12.1998, n. 448, per effetto dell'applicazione della accisa al carbone, lignite e coke, disposta dalla Direttiva e recepita nel provvedimento in illustrazione.

L'articolo 8, infine, stabilisce la data di entrata in vigore del decreto legislativo in parola, fissandola nel primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ciò per consentire agli operatori un adeguato intervallo temporale per potersi adeguare alle nuove disposizioni contenute nel provvedimento. Fanno eccezione le disposizioni contenute nell'articolo 2 che saranno efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2008 come indicato nel medesimo articolo; ciò anche per evitare la sovrapposizione del nuovo sistema di tassazione, basato su scaglioni di consumo, con quello vigente basato sulla tipologia di impiego del gas. Il termine suddetto è fissato al 1° gennaio 2008 anche per

consentire alle aziende distributrici del settore del metano di adeguare le proprie procedure inerenti la fatturazione del prodotto al nuovo sistema di tassazione.

Occorre infine evidenziare che al 31 dicembre 2006 andranno in scadenza una serie di deroghe, collegate ad altrettante agevolazioni in materia di accisa, indicate nell'allegato II, punto 8, della direttiva stessa. Per talune di tali agevolazioni che risultano non pienamente coerenti con il quadro normativo comunitario, l'Italia ha già attivato, con le modalità previste dalla Commissione europea, la richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 19 della direttiva in parola. Nelle more delle decisioni finali dell'esecutivo comunitario le agevolazioni in questione saranno mantenute nella attuale forma per evitare contraccolpi di natura sociale ed economica derivanti dalla discontinuità della loro applicazione. Rimane inteso che, qualora da provvedimenti comunitari successivi all'adozione del provvedimento in illustrazione, dovesse discendere l'eventuale incompatibilità con il diritto comunitario delle agevolazioni suddette ovvero di altre norme nazionali in materia di tassazione indiretta dei prodotti energetici, si dovrà provvedere alla modifica delle norme nazionali in contrasto.

## RELAZIONE TECNICA

### Accise: recepimento della Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003

Con Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 283 del 31 ottobre 2003 (serie L), è stata pubblicata la direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

La direttiva sulla tassazione dell'energia, d'ora innanzi denominata **Direttiva**, modifica profondamente la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 e abroga la direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e la direttiva 92/82/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa al riavvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali.

In particolare, la Direttiva amplia il campo di applicazione della direttiva 92/12/CEE e, pertanto, l'insieme dei prodotti che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa non è più formato dai soli "oli minerali" ma da un insieme più ampio composto dai cosiddetti "prodotti energetici" cui è, inoltre, aggiunta l'"elettricità".

Particolarmente significativa, poi, è la disposizione contenuta nell'articolo 2, paragrafo 4, lettera b, che pone fuori dal campo di applicazione della Direttiva l'impiego dei prodotti energetici per fini diversi dalla carburazione e dalla combustione e consente agli Stati membri di poter prevedere un'imposizione su tali utilizzi, disposizione che può applicarsi anche agli oli lubrificanti.

Il medesimo paragrafo 4 pone altresì fuori dal campo di applicazione i prodotti energetici impiegati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici e metallurgici e nei processi mineralogici, prodotti ai quali non potrà essere dunque applicata l'accisa armonizzata; non è però esclusa, sugli stessi prodotti energetici, la possibilità di una forma di tassazione diversa a discrezione degli Stati.

Ugualmente importante è la disposizione contenuta nell'articolo 14, paragrafo 1, che obbliga gli Stati membri ad esentare dalla tassazione i prodotti energetici impiegati per produrre

energia elettrica, lasciando, tuttavia, agli Stati la possibilità di mantenere la tassazione sugli stessi esclusivamente per motivi di politica ambientale.

In applicazione della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, che delega il governo ad adottare, in particolare, i decreti legislativi contenenti le norme occorrenti per dare attuazione alla Direttiva, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge, è stato predisposto lo schema normativo che qui di seguito si illustra.

Più specificatamente, di seguito vengono indicati gli effetti di gettito indotti dalle modifiche oggetto della Direttiva.

L'**articolo 1**, alla **lettera a)** propone un posticipo di quattro giorni, dal 16 al 20 agosto, per il termine delle immissioni in consumo dei prodotti energetici relativi al mese di luglio.

Ai fini del gettito, tale modifica comporta una lieve perdita stimabile in **0,43 milioni** di euro circa su base annua (scheda n.1).

La **lettera d)**, dispone che, con il recepimento della Direttiva, il carbone, la lignite e il coke in quanto prodotti energetici, vengono ad essere assoggettati ad accisa al momento della loro fornitura da parte delle società, registrate presso l'Amministrazione finanziaria, le quali saranno responsabili del pagamento dell'imposta dovuta.

L'introduzione di tale modifica comporta una variazione positiva di gettito quantificabile in **6,57 milioni** di euro circa su base annua (scheda n.2).

La stessa **lettera d)**, **comma 13**, inoltre, prevede l'esclusione, dal campo di applicazione delle accise, dei prodotti energetici impiegati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e nei processi mineralogici, esclude gli stessi prodotti, dall'ambito di operatività dei commi 2, 3, 4 e 5, facendo salva la sola applicazione delle disposizioni relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

L'esclusione in oggetto, comporterà, per l'Erario, una contrazione di gettito stimabile in circa **169,70 milioni** di euro circa su base annua. (scheda n.3).

Nella **lettera e)**, del citato articolo 1, inoltre, nell'ambito di un programma della durata di sei anni e nel rispetto dei livelli minimi di tassazione stabiliti nella Direttiva, vengono assoggettate

ad aliquote di accisa ridotte, le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, comprese quelle autoprodotte.

La perdita di gettito viene stimata, dall'anno 2008 all'anno 2013, pari a circa **7,81 milioni** di euro, per ciascun anno. (scheda n.4).

Alle lettere "i" ed "n", invece, viene previsto lo spostamento del termine di presentazione delle dichiarazioni annuali di consumo, unitamente ai versamenti di conguaglio, rispettivamente per il gas naturale e per l'energia elettrica, dal mese di febbraio al 31 marzo. Anche in questo caso si ravvede una contrazione di gettito stimata in **0,32 milioni** di euro circa, su base annua (scheda n.5).

Con l'**articolo 2** viene previsto un nuovo sistema di tassazione del gas naturale basato su scaglioni di consumo.

Complessivamente, dall'applicazione del suddetto regime, viene stimato un maggior gettito pari a **4,33 milioni** di euro circa su base annua. (scheda n.6).

Con l'**articolo 6** si provvede ad incrementare l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante da euro 416,00 a euro 423,00 per mille litri di prodotto che è la misura necessaria a coprire il costo complessivo del provvedimento. Dal predetto aumento sono esclusi gli esercenti attività di trasporto merci nonché alcune categorie esercenti attività di trasporto di persone.

Le conseguenti maggiori entrate vengono quantificate in **173,88 milioni** di euro circa, su base annua, utilizzando, come base di calcolo, i consumi stimabili nel 2006 (scheda n.7).

Nell'insieme, quindi, gli effetti sul gettito di cassa, si possono riassumere come segue:

Effetti positivi stimati	Anno 2007	Effetti positivi stimati	Anno 2008	Effetti positivi stimati	Anno 2009
- Art. 1, lett. d), c.2	6,02	- Art. 1, lett. d), c.2	6,57	- Art. 1, lett. d), c.2	6,57
- Art. 2	0	- Art. 2	4,33	- Art. 2	4,33
- Art. 6	159,39	- Art. 6	173,88	- Art. 6	173,88
<i>Totale effetti positivi</i>	<i>165,41</i>	<i>Totale effetti positivi</i>	<i>184,78</i>	<i>Totale effetti positivi</i>	<i>184,78</i>
Effetti negativi stimati	Anno 2007	Effetti negativi stimati	Anno 2008	Effetti negativi stimati	Anno 2009
- Art. 1, lett. a)	- 0,43	- Art. 1, lett. a)	- 0,43	- Art. 1, lett. a)	- 0,43
- Art. 1, lett. d), c.13	- 155,56	- Art. 1, lett. d), c.13	- 169,70	- Art. 1, lett. d), c.13	- 169,70
- Art. 1, lett. e)	0	- Art. 1, lett. e)	- 7,81	- Art. 1, lett. e)	- 7,81
- Art. 1, lett.i) e lett.n)	- 0,32	- Art. 1, lett.i) e lett.n)	- 0,32	- Art. 1, lett.i) e lett.n)	- 0,32
<i>Totale effetti negativi</i>	<i>- 156,31</i>	<i>Totale effetti negativi</i>	<i>- 178,26</i>	<i>Totale effetti negativi</i>	<i>- 178,26</i>
<b>TOTALE (anno 2007)</b>	<b>9,1</b>	<b>TOTALE (anno 2008)</b>	<b>6,52</b>	<b>TOTALE (anno 2009)</b>	<b>6,52</b>

Importi in milioni di euro

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari

31 OTT. 2008

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

lp  
SA

Conto



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*Attuazione della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità*

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

RITENUTA la necessità di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva n. 2003/96/CE;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva n. 2003/96/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, della Giustizia e degli Affari esteri

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

*Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa*

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e nelle altre disposizioni tributarie in materia di accisa le parole "oli minerali", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole "prodotti energetici" e le parole "metano" e "gas metano", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole "gas naturale". Al medesimo testo unico sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, nel comma 4, al terzo periodo, dopo le parole "mese successivo;" sono aggiunte le seguenti: "per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto;"
- b) nell'articolo 5, nel comma 3, alla lettera a)
  - 1) le parole " e le aziende municipalizzate" sono soppresse;
  - 2) le parole "L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento" sono sostituite dalle seguenti "Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione".
- c) nell'articolo 11, la nota (1) in calce all'articolo è sostituita dalla seguente: "(1) Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli, che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.";
- d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Art. 21 - Prodotti sottoposti ad accisa - 1. Si intendono per prodotti energetici:
  - a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
  - b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
  - c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
  - d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
  - e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
  - f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;
  - g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
  - h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:

- a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);
- b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);
- c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
- d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
- e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
- f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00)
- g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00)
- h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).

3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.

4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.

5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.

6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h) sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di società, aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime società sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalità previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea, a sostituire la società registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h) da impiegare per uso proprio.

7. Le società di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attività l'importo della cauzione è determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di

un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca.

8. L'imposta di cui al comma 6 è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo è effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'attività del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.

9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A.

10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:

- a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
- c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
- d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11 ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;
- e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
- f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
- g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
- h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.

12. Qualora vengano autorizzate miscele dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.

13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale."

e) **dopo l'articolo 21 è inserito il seguente: "Art. 21-bis – Disposizioni particolari per le emulsioni** - 1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, è stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante:

a) fino al 31 dicembre 2009: euro 256,70 per mille litri

b) a decorrere dal 1° gennaio 2010: 280,50 euro per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni di cui al comma 1 ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione".

- f) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: "Art.22 - Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione - 1. Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.

2. Non si considera altresì fatto generatore d'accisa il consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

3. Più stabilimenti di cui al comma 1, e quelli nei quali si effettuano le operazioni di cui al comma 2, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.

4. Non si considerano stabilimenti di produzione di prodotti energetici gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti che attuano i processi di cui all'articolo 21, comma 13.

5. Non si considera produzione di prodotti energetici:

a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di prodotti energetici;

b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato il prodotto energetico recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sul prodotto energetico reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

c) l'operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.";

g) all'articolo 23, nel comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5 nonché per gli impianti petrolchimici. " ;

h) dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente: "Art. 24 bis – *Denaturazione dei prodotti energetici*

1. Le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalità di denaturazione vigenti in quanto applicabili.";

i) l'articolo 26 è sostituito dal seguente: "Art. 26 - *Disposizioni particolari per il gas naturale* - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attività industriale.

5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo

21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscele. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce.

7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;

b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;

c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;

d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.

8. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.

9. Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale cauzione è determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7

e 8, un'autorizzazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca.

12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.

13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

14. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione è presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato.

15. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.

1) la rubrica del Titolo II è sostituita dalla seguente: "Energia elettrica";

m) l'articolo 52 è sostituito dal seguente: "Art. 52 – Oggetto dell'imposizione - 1. L'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.

2. Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;

b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;

e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

f) impiegata nei processi mineralogici;

g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

3. È esente dall'accisa l'energia elettrica:

a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;

b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;

d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;

e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;

f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.

4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facoltà di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi.” ;

n) l'articolo 53 è sostituito dal seguente: "Art. 53 - Soggetti obbligati e adempimenti -1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;

b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;

c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.

2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:

a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;

b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 52 è dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella

denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3, un'autorizzazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.

6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca.

7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.

8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta relativo ad ogni mese solare nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

9. La dichiarazione di cui al comma 8 è presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

o) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente: "Art. 53-bis - Altri adempimenti 1. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che producono energia elettrica, diversi dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

2. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento di energia elettrica ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all'energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è

consegnata e a dichiarare, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

4. I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono altresì tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica.”;

p) all'articolo 54, nel comma 4, le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;

q) l'articolo 55 è sostituito dal seguente: "Art. 55 - *Accertamento e liquidazione dell'accisa* – 1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.

2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'elenco degli utenti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni.

3. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.

4. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.

5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

6. Qualora in un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell'Agenzia delle

dogane, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.

7. I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.”;

r) l'articolo 56 è sostituito dal seguente: "Art. 56 - *Versamento dell'accisa* - 1. Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) e le società di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.

2. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1.

3. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate.

4. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento.

5. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

6. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14.”;

s) nell'articolo 57:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “ Privilegi e prescrizione”;

2) il comma 1 è abrogato;

t) all'articolo 58 :

1) nel comma 1 le parole “fabbricanti di energia elettrica” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica” e le parole “all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio,” sono sostituite dalle seguenti: “al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane”;

2) nel comma 4 le parole "I fabbricanti" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti obbligati di cui all'articolo 53";

3) nel comma 5, le parole "imposta di consumo" sono sostituite dalla seguente "accisa";

u) all'articolo 59:

1) nel comma 1:

a) le parole "è punito" sono sostituite dalle seguenti "sono puniti" e le parole "il fabbricante" sono sostituite dalle seguenti "i soggetti obbligati di cui all'articolo 53";

b) le parole "o l'acquirente di energia elettrica considerato fabbricante ai fini dell'imposizione" sono soppresse;

c) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio";

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvo i casi di assoluta necessità";

e) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8 e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4";

f) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4";

g) nella lettera e) la parola "nega" è sostituita dalla seguente: "negano", la parola "ostacola" è sostituita dalla seguente: "ostacolano" e la parola "impedisce" è sostituita dalla seguente: "impediscono";

2) nel comma 2, la parola "fabbricanti" è sostituita dalle seguenti: "soggetti obbligati di cui all'articolo 53";

v) l'articolo 60 è sostituito dal seguente: "Art. 60 - *Addizionali dell'accisa* - 1. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 52, comma 3, valgono anche per le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'accisa.";

z) all'articolo 62:

a) nel comma 1, le parole: "(codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98)" sono sostituite dalle seguenti: "(codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99)";

b) nel comma 6, le parole: "(codice NC 3817 10)" sono sostituite dalle seguenti: "(codice NC 3817 00)";

aa) nell'articolo 67, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico è effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.";

bb) nell'allegato I:

- 1) la voce "benzina" è sostituita dalla seguente: "benzina con piombo";
- 2) la voce "benzina senza piombo" è sostituita dalla seguente: "benzina";
- 3) dopo la voce "Gas metano", è inserita la seguente: "Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.";

cc) nella tabella A:

- 1) nella rubrica, la parola: "degli" è sostituita dalla seguente: "dei";
- 2) al punto 10, dopo le parole: "di cantiere" sono aggiunte le seguenti "e, nei motori fissi";
- 3) al punto 10, nella colonna "Agevolazione" la parola: "esenzione" è sostituita dalle seguenti: "euro 11,73 per 1000 mc.";
- 4) al punto 11:
  - a) dopo le parole: "energia elettrica:" è inserita la seguente voce: "- oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione";
  - b) dopo la voce "olio combustibile e oli minerali greggi, naturali" è inserita la seguente: "- carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) euro 2,60 per 1000 kg."
- 5) al punto 14, le parole "di ossido di alluminio e" sono soppresse;
- 6) il punto 15 è sostituito dal seguente: "Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali <sup>(2)</sup> e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.";
- 7) alla nota (1), le parole: "della persona fisica o giuridica che può utilizzarli" sono sostituite dalle seguenti: "della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli";
- 8) dopo la nota (1) è aggiunta la seguente nota: (2) per la individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3.

## Art. 2

*Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008:

- a) la misura delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, è determinata come segue:
  - 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
  - 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
  - 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
  - 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo.
- b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è determinata come segue:
  - 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
  - 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
  - 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
  - 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.

2. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a).

3. Ai fini di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 98.000.000 di euro per l'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2008, resta abrogato l'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, numero 448.

5. L'aliquota IVA del 20 per cento applicabile alla somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili, è ridotta, a decorrere dal 1° gennaio 2008, al 10 per cento limitatamente a 480 metri cubi di consumo annuo.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;"

### Art. 3

#### *Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas naturale*

1. Nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole "gas metano", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "gas naturale";

b) le parole "imposta di consumo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: "accisa";

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Art. 10 - Soggetti passivi ed adempimenti - 1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono dovuti dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 è effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.

3. La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, è presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13.

4. Per i termini e le modalità di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."

2. Nel decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "gas metano", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "gas naturale";

b) le parole "imposta di consumo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: "accisa".

3. Nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 153 dell'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "gas metano", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "gas naturale";

b) le parole "imposta di consumo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: "accisa".

4. Nella legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 dell'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "gas metano", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "gas naturale";

b) le parole "imposta di consumo" sono sostituite dalla seguente: "accisa".

#### Art. 4

#### *(Adempimenti delle regioni)*

1. Le regioni provvedono ad adeguare la propria normativa conformandola alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

#### Art. 5

*Disposizioni in materia di imposta addizionale comunale e provinciale all'accisa  
sull'energia elettrica*

1. Nel decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6 - Addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica - 1. E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, d'ora in avanti denominato testo unico delle accise, nelle misure di:

a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;

b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;

c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.

2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.

3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e rimosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.

4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad eccezione di quelle rimosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stessi.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise non si applicano alle addizionali di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al

medesimo titolo.”.

#### Art. 6

##### *Aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante*

1. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è aumentata a euro 423,00 per mille litri di prodotto.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 nonché dell'articolo 7, comma 14 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

#### Art. 7

##### *Modifiche alla legge 28 dicembre 1998, n. 448*

1. All'articolo 8 della legge 28 dicembre 1998, n. 448, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

#### Art. 8

##### *Entrata in vigore.*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

<b>stima del costo per l'erario derivante dal posticipo della riscossione delle accise del</b>		
	<b>stima entrate erariali medie mensili per accise (milioni di euro)</b>	<b>stima del costo per 4 giorni di posticipo della riscossione dal 16 al 20 agosto (milioni di euro)</b>
OLI MINERALI e GPL (CAP. 1409 e 1410)	1.808	
ENERGIA ELETTRICA (CAP. 1411)	92	
OLI LUBRIFICANTI (CAP. 1431)	387	
SPIRITI (CAP. 1401)	50	
BIRRA (CAP. 1402)	23	
<b>totale accise</b>	<b>1.974</b>	<b>0,43</b>

## CARBONE - LIGNITE - COKE

adeguamento alla tassazione minima prevista in direttiva

uso da parte di imprese (esclusi gli usi fuori campo di applicazione della direttiva)

	consumo stimato in tonni	aliquota attuale €/1000 kg	aliquota minima direttiva €/1000 kg	differenza di aliquota	maggior gettito accisa	maggior gettito iva	maggior gettito totale
carbone	963.700	2,82567	4,46	1,83433	1.767.744	353.549	2.121.293
lignite	28.600	0	4,46	4,46	127.556	26.511	153.067
coke	3.236.300	3,52430	4,46	0,93570	3.028.208	606.641	3.634.847

uso da parte di soggetti diversi dalle imprese

	consumo stimato in tonni	aliquota attuale €/1000 kg	aliquota minima direttiva €/1000 kg	differenza di aliquota	maggior gettito accisa	maggior gettito iva	maggior gettito totale
carbone	3.300	2,82567	8,92	6,29433	20.771	4.154	24.926
lignite	-	0	8,92	8,92	-	-	-
coke	99.000	3,52430	8,92	5,39570	534.174	106.835	641.009

importi in euro

totali	5.478.451	1.096.690	6.574.142
--------	-----------	-----------	-----------

USI DI PRODOTTI ENERGETICI FUORI CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

importi in euro

SIDERURGIA		consumo stimato	aliquote dicembre 2003	gettito accisa	gettito iva	gettito totale
olio combustibile	tonn	69.000	31,38870	2.165.820	433.164	2.598.984
gasolio	tonn	8.100	403,21391	3.266.033	653.207	3.919.239
gas naturale o metano	mc	1.949.300.000	0,012498	24.368.600	4.873.720	29.242.320
gpl	tonn	20.000	189,94458	3.798.892	759.778	4.558.670
energia elettrica	kwh	10.054.350.000	0,00310	31.169.105	6.233.821	37.402.926
carbone	tonn	377.000	2,62567	2.302.713	460.643	2.763.255
coke	tonn	3.314.000	3,52430	11.679.530	2.335.906	14.015.436
totali				<b>78.750.693</b>	<b>15.750.139</b>	<b>94.500.831</b>

METALLURGIA		consumo stimato	aliquote dicembre 2003	gettito accisa	gettito iva	gettito totale
olio combustibile	tonn	2.500	31,38870	78.472	15.694	94.166
gasolio	tonn	200	403,21391	80.643	16.129	96.771
gas naturale o metano	mc	44.700.000	0,012498	558.661	111.732	670.393
gpl	tonn	730	189,94458	138.660	27.732	166.391
energia elettrica	kwh	239.655.000	0,00310	743.551	148.710	892.261
carbone	tonn	17.300	2,62567	45.424	9.086	54.509
coke	tonn	62.000	3,52430	218.507	43.701	262.208
totali				<b>1.863.916</b>	<b>372.763</b>	<b>2.236.679</b>

EDILIZIA - VETRO - CERAMICA - CEMENTO		consumo stimato	aliquote dicembre 2003	gettito accisa	gettito iva	gettito totale
olio combustibile	tonn	40.200	31,38870	1.261.826	252.365	1.514.191
gasolio	tonn	1.200	403,21391	483.857	96.771	580.628
gas naturale o metano	mc	173.300.000	0,012498	2.165.903	433.181	2.599.084
gpl	tonn	6.200	189,94458	1.177.656	235.531	1.413.188
energia elettrica	kwh	930.600.000	0,00310	2.884.860	576.972	3.461.832
carbone	tonn	-	2,62567	-	-	-
coke	tonn	-	3,52430	-	-	-
totali				<b>7.974.102</b>	<b>1.594.820</b>	<b>9.568.923</b>

CHIMICA - PETROLCHIMICA		consumo stimato	aliquote dicembre 2003	gettito accisa	gettito iva	gettito totale
olio combustibile	tonn	94.400	31,38870	29.630.933	5.926.187	35.557.119
gasolio	tonn	30.500	403,21391	12.298.024	2.459.605	14.757.629
gas naturale o metano	mc	391.800.000	0,012498	4.896.716	970.343	5.876.060
gpl	tonn	5.500	189,94458	1.044.695	208.939	1.253.634
energia elettrica	kwh	1.467.092.550	0,00310	4.547.987	909.597	5.457.584
carbone	tonn	147.300	2,62567	386.761	77.352	464.113
coke	tonn	6.600	3,52430	30.309	6.062	36.371
totali				<b>52.835.426</b>	<b>10.567.065</b>	<b>63.402.511</b>
totali				<b>141.424.137</b>	<b>28.284.827</b>	<b>169.708.964</b>

**EMULSIONI STABILIZZATE**

**STIMA DELLE MINORI ENTRATE ANNUALI PER TASSAZIONE RIDOTTA EMULSIONI**

	Consumo stimato annuo	aliquota gasolio autotrasporto	aliquota teorica emulsioni (% acqua media 13,5 %)	aliquota ridotta prevista per le emulsioni	differenza	minor gettito accisa	minor gettito iva	minor gettito totale
	milioni di litri	€ per 1000 litri	€ per 1000 litri	€ per 1000 litri	€ per 1000 litri	milioni di €	milioni di €	milioni di €
Emulsioni stabilizzate di gasolio e acqua con tenore di acqua compreso tra il 12 ed il 15 %	61,6	416,00	357,2	256,7	100,5	6,2	1,2	7,4

	Consumo stimato annuo	aliquota dell'olio combustibile denso BTZ	aliquota teorica emulsioni (% acqua media 13,5 %)	aliquota ridotta prevista per le emulsioni BTZ USO riscaldamento	differenza	minor gettito accisa	minor gettito iva	minor gettito totale
	milioni di litri	€ per 1000 litri	€ per 1000 litri	€ per 1000 litri	€ per 1000 litri	milioni di €	milioni di €	milioni di €
Emulsioni stabilizzate di olio combustibile e acqua con tenore di acqua compreso tra il 12 ed il 15 %	12,12	64,2421	55,57	29,52	26,05	0,32	0,06	0,38

totale 7,81

## Spostamento del versamento del conguaglio annuale da febbraio a marzo

gas naturale	
importi in euro	
conguagli ultimi quattro anni	
2001	264.390.813
2002	226.242.670
2003	-353.537.191
2004	334.223.760
media dei conguagli 2001-2004	
media	117.305.013
spostamento da febbraio a marzo	
costo	258.203

energia elettrica	
importi in euro	
conguagli ultimi quattro anni	
2001	81.011.429
2002	57.001.556
2003	-94.427.357
2004	77.779.703
media dei conguagli 2001-2004	
media	30.341.333
spostamento da febbraio a marzo	
costo	66.502

RIFORMA TASSAZIONE GAS NATURALE USI CIVILI				EFFETTI SUL GETTITO				
FASCE DI CONSUMO E ALIQUOTE				PER CONSUMI ANNUI STIMATI DI 22 MILIARDI DI METRI CUBI				
CONSUMI PER UTENZA (METRI CUBI ANNUI)				EFFETTI	EFFETTI	EFFETTI	EFFETTI	TOTALE
ALIQUOTE PER FASCE DI CONSUMO (€ A METRO CUBO)				STIMATI SUL	STIMATI SUL	STIMATI SUL	STIMATI SUL	EFFETTI
1	2	3	4	GETTITO	GETTITO IVA	GETTITO IVA	GETTITO IVA	SUL
fino a 120	da 121 a 480	da 481 a 1560	oltre 1560 mc	ACCISA	AFFERENTE	AFFERENTE	AFFERENTE	PREZZO
mc	mc	mc	mc	L'ACCISA	L'ACCISA	L'ACCISA	L'ACCISA	INDUSTRIALE
120	360	1080	1560	A	B	C	C	C=A+B+C
10	10	20	20	Per anno di competenza				
				milioni di euro				
A				a regime				
aliquote accisa da ottobre 2006				171,07	-30,79	-147,63	-7,35	
0,04400				46,02	-1,93	-32,41	11,68	
0,03800				217,09	-32,72	-180,04	4,33	
				CENTRO-NORD				
				MEZZOGIORNO				
				ITALIA				

Stima delle maggiori entrate annue derivanti dall'aumento dell'accisa sul gasolio per autotrazione

consumi totali annui gasolio uso carburante (stima su dati Ministero attività produttive)	di cui consumi per l'autotrasporto > 3,5 tonni ed altri usi agevolati (stima)	consumi gasolio non "professionate"	aumento dell'aliquota di accisa	maggiori entrate per accisa	maggiori entrate per IVA sull'accisa	maggiori entrate totali
<i>milioni di litri</i>	<i>milioni di litri</i>	<i>milioni di litri</i>	<i>millesimi di € al litro</i>	<i>milioni di €</i>	<i>milioni di €</i>	<i>milioni di €</i>
28,80	8,10	20,70	7,00	144,90	28,98	173,88
Gasolio per autotrazione						

Aliquota attuale gasolio autotrasporto	416,00	€ per 1000 litri
Aliquota futura gasolio autotrasporto	423,00	€ per 1000 litri